

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

DIREZIONE GENERALE

Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Belluno Via Mezzaterra, 68 - 32100 Belluno C.F. 80004910255

Handicap MIUR.AOOUSPBL

Belluno, 11 febbraio 2014

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole dell'Infanzia e delle scuole Primarie Statali e Paritarie

e, p.c. Dirigente Responsabile del Servizio Territoriale per l'Età Evolutiva di ULSS n. 1 BELLUNO

Responsabile del Servizio Territoriale per l'Età Evolutiva di ULSS n. 2 FELTRE

LORO SEDI

OGGETTO: Iscrizione alla scuola dell'infanzia di alunni con disabilità oltre il sesto anno di età.

In relazione al tema in oggetto, si inviano alcune precisazioni.

Si fa presente che la normativa di riferimento è costituita dal DPR 89/2009- artt. 2 e 4, richiamati anche nelle CC.MM. 28 del 10/01/2014 – Iscrizioni, che di seguito si riportano:

"La scuola dell'infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre ed i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento" (art. 2 DPR 89/09)

"Sono iscritti alla scuola primaria le bambine ed i bambini che compiono il 6° anno di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento" (art. 4 DPR 89/09)

"I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre 2014" (CM 28/14)

L'unica "variazione" all'età dell'obbligo prevista dalla norma riguarda gli anticipi, cioè la possibilità (in presenza di determinate condizioni) di entrare alla scuola primaria prima dei 6 anni; non sono invece indicate possibilità di posticipi.

L'obbligo scolastico non può essere adempiuto con la frequenza alla Scuola dell'Infanzia e non è consentito evitare l'iscrizione alla Scuola Primaria di un bambino sulla base del presupposto che egli non sia "pronto" o "adatto" per la scuola poiché è la scuola che deve rendersi pronta ad accogliere i bambini che arrivano, nelle condizioni in cui ciascuno si trova.

A parere di questo Ufficio il trattenimento alla Scuola dell'Infanzia è da considerarsi del tutto eccezionale e comunque va sostenuto da una progettualità concordata tra Servizi scolastici e Servizi socio-sanitari, conseguente al Profilo Dinamico Funzionale aggiornato in uscita e comunque al termine della scuola dell'infanzia, e condiviso nel Piano Educativo Individualizzato, alla cui stesura



PEC: <u>uspbl@postacert.istruzione.it</u> - e-mail: <u>usp.bl@istruzione.it</u> Tel. 043726941

e-mail: agris@istruzionebelluno.it





MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

DIREZIONE GENERALE

Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Belluno Via Mezzaterra, 68 - 32100 Belluno C.F. 80004910255

concorrono gli specialisti dei Servizi, la famiglia e la scuola. Nella progettazione concordata per la permanenza devono essere tenute presenti almeno le seguenti condizioni:

- a) la condizione clinica del bambino che permetta un tasso di guadagno specifico di apprendimento e di evoluzione con il trattenimento nella scuola dell'infanzia mentre ciò non è possibile nella scuola primaria;
- b) la stabilità del contesto scolastico;
- c) la possibilità reale che la scuola possa realizzare il progetto concordato.

Per questa ultima condizione diventa indispensabile la delibera del Collegio dei docenti, mentre per il primo punto il riferimento può essere una certificazione dei Servizi che descriva il progetto di permanenza e dichiari, oltre alle condizioni cliniche, la previsione di un guadagno specifico nell'apprendimento e nell'evoluzione del soggetto se trattenuto alla scuola dell'infanzia e - per contro – il mancato guadagno e la problematicità dell'evoluzione nel caso di passaggio alla scuola primaria. Ne consegue che le condizioni cliniche di gravità non rientrano necessariamente nell'ottica sopra esposta.

Il secondo requisito - vale a dire la stabilità del contesto - deve considerare il permanere del soggetto in un gruppo di alunni con i quali ha già frequentato la scuola dell'infanzia. Infatti non avrebbe senso il rimanere nella scuola dell'infanzia mentre i compagni transitano alla scuola primaria in quanto l'inclusione in un gruppo stabile è condizione essenziale per l'integrazione.

Si precisa che comunque la decisione finale è assunta dal Dirigente Scolastico in capo al quale è posta la verifica dell'osservanza dell'adempimento dell'obbligo scolastico e che tale decisione va assunta al termine dell'anno scolastico e non in sede di accettazione delle iscrizioni da parte dei genitori o degli esercenti la potestà genitoriale e quindi in concomitanza con l'aggiornamento del Profilo Dinamico Funzionale che obbligatoriamente va fatto a conclusione della scuola dell'infanzia (comma 8, art. 12, Legge 104/92), sulla base degli elementi che prudenzialmente più sopra sono stati indicati a tutela del Dirigente scolastico - in quanto si tratta di giustificare, in ogni sede, l'adozione di un provvedimento che deroga alla regola generale e costituisce – anche - un aggravio di spesa per l'Amministrazione.

Con gli opportuni adattamenti le osservazioni contenute nella presente nota possono trovare applicazione anche nella scuola dell'infanzia paritaria.

Nel caso di trattenimento alla scuola dell'infanzia paritaria spetta comunque al Dirigente Scolastico che ha accolto l'iscrizione alla classe prima della scuola primaria valutare nel merito le procedure adottate e gli atti prodotti e consentire il differimento dell'obbligo scolastico.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Reggente Giorgio CORÀ

Responsabile del procedimento Antonella Gris Estensore Claudio Granata



PEC: <u>uspbl@postacert.istruzione.it</u> - e-mail: <u>usp.bl@istruzione.it</u> Tel. 043726941

e-mail: agris@istruzionebelluno.it